

Policy in Materia di Internal Dealing

Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
28/03/2022	CdA	Prima adozione - Policy Internal Dealing

1. PREMESSA

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di *internal dealing* ha lo scopo di regolare gli obblighi informativi relativi alle operazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Banca negoziati – o per i quali è stata autorizzata la negoziazione ovvero per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione – su un MTF (es. HI-MTF)¹, qualora l'ammontare complessivo delle stesse abbia raggiunto, nell'arco di un anno civile la soglia prevista dall'art. 19 paragrafi 8 e 9 del MAR in quella unica per azioni ed obbligazioni di € 20.000/00 (come da novellato art. 152. quinquies.1 del Regolamento CONSOB Emittenti).

La motivazione per cui si ritiene applicabile a BPMED l'art. 19 comma 4 del Market Abuse Regulation – MAR è la preparazione alla negoziazione delle azioni di BPMED in un MTF/OTF. Inoltre, vige l'obbligo di comunicare in capo ai Detentori di azioni in misura almeno pari al 10 % del capitale sociale dell'emittente (ex art. 114 comma 7 TUF), nonché alla disciplina relativa agli Abusi di Mercato (ex Regolamento EU MAR, es. Abuso di Informazioni Privilegiate, Manipolazioni di Mercato, etc.).

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente Policy le Operazioni Rilevanti poste in essere dai "Soggetti Rilevanti", come definiti al Capitolo 2.1 e dalle persone strettamente associate agli stessi, come definite al Capitolo 2.2.

L'insieme dei Soggetti Rilevanti e delle persone ad essi strettamente legati è definito "Persone Rilevanti". La

Banca ha individuato nella segreteria generale il soggetto preposto (di seguito "Soggetto Preposto") al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Managers' transaction che, agli effetti della presente Policy Internal Dealing, svolge le funzioni, adempie agli obblighi e soggiace alle responsabilità ivi indicati e, in particolare, svolge i compiti indicati al Capitolo 3. L'indirizzo di posta elettronica per la gestione di tutti gli incombenti di cui alla presente policy è bpmed@pec.it.

1.2 CONTESTO NORMATIVO DIRIFERIMENTO

Quadro Normativo di Riferimento:

<u>FONTI NORMATIVE</u>	<u>DISPOSIZIONI RILEVANTI</u>
REGOLAMENTO EU N. 600 DEL 15/05/2014 ("Mercati degli strumenti finanziari - MIFIR")	Integralmente
DIRETTIVA EU N. 65 DEL 15/05/2014 ("Mercati degli strumenti finanziari - MIFID2")	Integralmente
REGOLAMENTO DELEGATO EU N. 565 DEL 25/04/2016 ("che integra MIFID2 per quanto riguarda requisiti organizzativi e condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento")	Integralmente
REGOLAMENTO EU N. 596 DEL 16/04/2014 ("Abusi di mercato - MAR")	In particolare Artt. 19 ss
REGOLAMENTO DELEGATO EU N. 522 DEL 17 DICEMBRE 2015	Integralmente

<p>(“che integra MAR”) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE EU N. 523 DEL 10 MARZO 2016 (“che stabilisce norme tecniche di attuazione MAR”)</p>	Integralmente
<p>DIRETTIVA EU N. 57 DEL 16/04/2014 (“Abusi di mercato – MAD”)</p>	Integralmente
<p>DIRETTIVA EC N. 109 del 15/12/2004 (“Armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato”)</p>	In particolare Art. 21
<p>CODICE CIVILE</p>	In particolare Artt. 2325-bis ss.
<p>D.LGS. N. 58 DEL 24/02/1998 (“Testo Unico Finanziario - T.U.F.”)</p>	In particolare Artt. 113-ter-115, 116 e 118
<p>LEGGE N. 262 DEL 28 DICEMBRE 2005 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”)</p>	Integralmente
<p>DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14/05/1999 (“Regolamento emittenti”)</p>	In particolare Artt. 2-bis, 65 – 65-novies, 108- 112, 116-quinques – 116-duodecies e 152- quinques.1 - 152-octies
<p>DELIBERA CONSOB N. 20307 DEL 15/02/2018 (“Regolamento intermediari”)</p>	Integralmente
<p>LINEE-GUIDA ESMA N. 1477 DEL 10/11/2016 (“Persone che ricevono i sondaggi di mercato”)</p>	Integralmente
<p>LINEE-GUIDA ESMA N. 1478 DEL 20/10/2016 (“Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate”)</p>	Integralmente
<p>Q&A ESMA N. 15 DEL 06/08/2021 (“Domande e risposte su MAR”)</p>	Integralmente

La presente procedura è istituita e adottata dalla Banca in attuazione:

dell'articolo 19 del Regolamento (UE) no. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“Market Abuse Regulation” o anche “MAR”); degli articoli 7 e seguenti del Regolamento Delegato 522/2016 che integra il MAR; del Regolamento Delegato 523/2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti Internal Dealing e dalle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, in conformità al MAR; del regolamento emittenti CONSOB.

¹ Ai sensi dell'art. 2 del MAR, esso si applica:

- a) “agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- b) agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una

- richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;*
- c) *agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;*
 - d) *agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.”*

2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

2.1. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI RILEVANTI

Per “Soggetti Rilevanti” si intendono:

- 1) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) i componenti del Collegio Sindacale;
- 3) la Direzione Generale;
- 4) dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

Il Soggetto Preposto, in occasione di revisione della struttura organizzativa della Banca o comunque almeno annualmente, effettua la mappatura dei Soggetti Rilevanti, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

2.2. INDIVIDUAZIONE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

Per persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante si intende:

- un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi di legge;
- i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;
- una persona giuridica, trust o società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona a questi strettamente legata, di cui ai precedenti alinea, ovvero
 - direttamente o indirettamente controllata dal Soggetto Rilevante, ovvero
 - costituita a beneficio del Soggetto Rilevante, ovvero
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante.

2.3. STRUMENTI E OPERAZIONI SOGGETTI A NOTIFICA

Le Persone Rilevanti comunicano al Soggetto Preposto, conformemente alle modalità di seguito esplicitate, ogni operazione effettuata per conto proprio, incluse quelle eseguite attraverso terze parti, relative a (“Operazioni soggette a notifica”):

- a. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio
- b. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione
- c. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti
- d. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti
- e. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse
- f. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant

- g. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito
- h. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap
- i. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni
- j. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni
- k. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute
- l. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014
- m. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014
- n. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014
- o. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata
- p. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; 12.6.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173/39 IT (1) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a

ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

Gli “strumenti soggetti a notifica” sono le azioni e/o gli strumenti di debito emessi dalla Banca negoziati – o per i quali è stata autorizzata la negoziazione ovvero per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione – su un MTF (es. HI-MTF), ovvero operazioni concernenti strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati ai predetti strumenti, il cui ammontare raggiunga o superi la soglia di cui al successivo Capitolo 4.

Le Operazioni soggette a notifica non includono le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Banca qualora, al momento dell’operazione, sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un’azione di un organismo di investimento collettivo in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20% degli attivi detenuti dall’organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi in cui l’esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o da un’azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un’esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la persona strettamente legata allo stesso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l’esposizione di tale organismo di investimento collettivo o il portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca, e inoltre non vi sono motivi che inducano tali soggetti a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Banca superino le soglie di cui alle precedenti lettere a) o b).

3. COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

3.1. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PREPOSTO

Il Soggetto Preposto svolge le funzioni, adempie agli obblighi e soggiace alle responsabilità di seguito indicati:

- a) riceve le informazioni trasmesse dalle Persone Rilevanti;
- b) gestisce le informazioni inviate dalle Persone Rilevanti: tale gestione comprende la conservazione, presso apposito archivio (anche predisposto in formato elettronico), della documentazione ricevuta e trasmessa, ai sensi della presente Policy;
- c) trasmette a Consob, se richiesto dal Soggetto Rilevante tramite il modulo di delega di cui all'Allegato 6.2., le Operazioni Soggette a notifica, nel rispetto delle tempistiche descritte nel capitolo 4 e con le modalità riportate nell'Allegato 6.3.;
- d) comunica al pubblico le Operazioni Soggette a notifica, mediante loro trasmissione al Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) e pubblicazione sul sito internet della Banca in apposita sezione di "internal dealing", nonché sul sito internet del mercato di negoziazione (es. Hi-MTF), entro il 3° giorno lavorativo successivo alla Data dell'Operazione;
- e) informa i Soggetti Rilevanti in ordine agli obblighi loro spettanti ivi compreso il loro dovere di comunicare alle persone loro strettamente associate gli adempimenti previsti dalla normativa stessa, secondo quanto previsto dal Capitolo 3.1.;
- f) informa il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza il Presidente, relativamente a questioni attinenti l'attuazione della Policy di Internal Dealing, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni;
- g) assiste e coadiuva il Consiglio di Amministrazione della Banca nella predisposizione dell'elenco delle Persone Rilevanti e propone, qualora sia ritenuto necessario o opportuno, eventuali modifiche e/o integrazioni;
- h) conserva l'elenco delle Persone Rilevanti nell'archivio di cui alla precedente lettera b).
- i) Vigilanza sulla corretta applicazione della Policy;
- j) Monitoraggio sul mantenimento nel tempo dei requisiti previsti dalla Policy;
- k) Assistenza ai Soggetti Rilevanti per l'espletamento degli obblighi di comunicazione di quest'ultimi, nonché degli adempimenti relativi alle operazioni effettuate durante il periodo di chiusura;
- l) Invio ai Soggetti Rilevanti delle comunicazioni relative alle operazioni effettuate durante il periodo di chiusura.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante, anche a mezzo posta elettronica, qualsiasi informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, utile e/o necessaria ai fini dell'attuazione della presente Procedura Internal Dealing. Il Soggetto Rilevante, destinatario della richiesta, è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, stesso mezzo, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto, il termine entro il quale il Soggetto Rilevante Internal Dealing è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 giorni lavorativi.

Il Soggetto preposto deve adempiere con diligenza agli obblighi di cui alla presente Procedura Internal Dealing. Gli obblighi di riservatezza delle informazioni in capo al Soggetto Preposto (Vd. Normativa su Abuso di Informazioni Privilegiate ex MAR).

Si prevede un flusso informativo annuale da parte del soggetto preposto al CdA avente ad oggetto

le effettuate operazioni di Internal Dealing.

3.2. COMUNICAZIONE DELLA POLICY DI INTERNAL DEALING DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO AI SOGGETTI RILEVANTI

Come previsto nel precedente paragrafo, il Soggetto Preposto comunica ai Soggetti Rilevanti gli obblighi e le responsabilità connesse alla loro qualifica, consegnando loro, all'atto della prima emanazione e per ogni successiva modifica, copia della presente Policy *brevi manu* o con e-mail, accompagnata da apposita lettera di trasmissione (Allegato 6.1.). La stessa procedura viene adottata dal Soggetto Rilevante per la comunicazione della Policy alle Persone a lui strettamente legate.

I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna della Policy, accompagnata dalla lettera di trasmissione, devono inviare al Soggetto Preposto:

La lettera di trasmissione (Allegato 6.1.) compilata e sottoscritta, alla quale viene allegata la presente Policy;

La lettera di accettazione (Allegato 6.2.) compilata e sottoscritta, comprensiva della lista delle persone a loro strettamente legate, provvedendo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di dettalista.

Il soggetto preposto conserva tale documentazione nell'archivio di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 3.1.

Allo stesso modo e con le stesse tempistiche, le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, devono riconsegnare al Soggetto Rilevante i documenti sopra elencati e quest'ultimo deve conservare la suddetta documentazione.

3.3. OBBLIGHI DELLE PERSONE RILEVANTI

Le Persone Rilevanti devono comunicare alla Banca, per il tramite del Soggetto Preposto e secondo i termini e le modalità indicate al capitolo 4, le operazioni soggette a notifica.

I Soggetti Rilevanti devono informare per iscritto le persone ad essi strettamente legate circa le condizioni, le modalità e i termini in base alle quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle operazioni soggette a notifica, nonché all'osservanza della presente Policy, come esplicitato nel precedente paragrafo.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della presente Policy da parte delle persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico del Soggetto Rilevante interessato.

4. SOGLIE E TERMINI PER LA NOTIFICA

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto e alla CONSOB le Operazioni soggette a notifica effettuate da loro stessi e dalle rispettive persone strettamente legate qualora l'ammontare di tali operazioni, anche cumulativamente, raggiunga o superi la soglia di 20.000 Euro in un anno solare, la soglia è calcolata senza compensazione tra loro di operazioni di acquisto e di vendita”.

Ai fini del calcolo di tale soglia, le operazioni dei soggetti rilevanti e quelle dei soggetti strettamente associati non devono essere aggregate. Per gli strumenti derivati, l'importo è calcolato facendo riferimento alle azioni o strumenti di debito sottostanti.

La comunicazione dell'avvenuta operazione soggetta a notifica deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante direttamente alla Consob (e all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@consob.it specificando come destinatario l'“Ufficio Informazione Mercati” e in oggetto la dicitura: “MAR Internal Dealing”) e alla Banca (a mezzo posta elettronica all'indirizzo) entro 3 giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato 6.3..

Qualora nell'arco della stessa giornata siano eseguite più Operazioni riferibili al medesimo Soggetto Rilevante, quest'ultimo dovrà trasmettere un'unica comunicazione inviando il modello di notifica contenente l'indicazione di tutte le operazioni soggette a notifica effettuate.

Qualora nell'arco della stessa giornata siano eseguite più operazioni soggette a notifica riferibili alla medesima persona strettamente legata ai Soggetti Rilevanti quest'ultima ne dà comunicazione al Soggetto Rilevante, che ne dà a sua volta comunicazione al Soggetto Preposto mediante il modello di notifica.

Nell'ipotesi di una molteplicità di operazioni soggette a notifica della stessa natura (i.e. tutte Operazioni Rilevanti di acquisto ovvero tutte Operazioni Rilevanti di vendita), relative al medesimo strumento Finanziario, eseguite lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa sede di negoziazione, o al di fuori di una sede di negoziazione, dovrà essere riportato nella comunicazione il volume di tutte le summenzionate operazioni come un unico dato che costituisce la somma aritmetica del volume di ciascuna operazione soggetta a notifica. Inoltre, dovrà essere indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle summenzionate operazioni. Nel compilare il modello di notifica, le operazioni soggette a notifica di diversa natura (ad esempio, acquisti e vendite) non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

Anche qualora le operazioni siano compiute per conto proprio da parte delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, queste ultime devono comunicare, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, al soggetto preposto e alla CONSOB le operazioni effettuate, utilizzando il modello di notifica di cui all'allegato 6.3 (<https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/comunicazione-abusi-mercato>) .

I Soggetti Rilevanti e le persone ad essi strettamente legate possono richiedere alla Banca, per il tramite del modulo in allegato 6.2., di effettuare la notifica alla Consob per loro conto. In questo caso, i Soggetti Rilevanti o le persone ad essi strettamente legate forniscono tempestivamente alla Banca il modulo di notifica non più tardi del primo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione.

La Banca (mediante il Soggetto Preposto) adempie all'obbligo di pubblicare le informazioni entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento (in particolare SDIR e meccanismo di stoccaggio autorizzato utilizzati).

5. PERIODO DI CHIUSURA

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere, anche per conto di terzi, operazioni soggette a notifica durante un periodo di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio dell'approvazione del progetto di bilancio o di un rapporto finanziario intermedio da parte del Consiglio di Amministrazione (c.d. periodo di chiusura).

Il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per l'approvazione dei dati contabili sulla base del calendario finanziario della Banca. Il periodo di chiusura termina successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili.

Ai Soggetti Rilevanti è consentito effettuare operazioni, per conto proprio o per conto di terzi, nel corso del periodo di chiusura, nei seguenti casi:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non sia soggetto a variazioni.
- c) l'ulteriore requisito necessario previsto dall'art. 7 comma 1 lett. b del Regolamento EU 522/2015, ossia quando la Persona Rilevante "è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura".

Il Soggetto Rilevante è tenuto a richiedere, alla segreteria di Direzione, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le proprie azioni.

Ai fini dell'autorizzazione alla vendita immediata delle azioni ordinarie, viene effettuata una valutazione caso per caso e può essere concessa soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

La richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere l'importo necessario.

Il processo di autorizzazione è suddiviso in due fasi, la Fase Istruttoria e la fase autorizzativa. Fase istruttoria:

La segreteria di Direzione, avvia la fase Istruttoria, che avrà una durata massima di 3 giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta. Nell'ambito dell'analisi potranno eventualmente essere richiesti ulteriori documenti integrativi a supporto della stessa.

Una volta conclusa la raccolta delle informazioni e verificata completezza delle stesse, provvede alla trasmissione alla funzione Compliance per la fase autorizzativa al completamento del processo.

Fase Autorizzativa:

La fase autorizzativa avrà una durata massima di giorni 3 lavorativi, fatto salvo sia necessario definire una diversa data, della quale dovrà essere data immediata comunicazione al soggetto rilevante.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

La Fase Autorizzativa è affidata al Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio da parte del Collegio Sindacale (e la relativa astensione da parte del Soggetto Rilevante impattato).

Si richiamano i criteri (ex art. 8 del Regolamento EU 522/2015) per valutare l' "eccezionalità" delle condizioni richiamate nella domanda di autorizzazione dell'operazione ai sensi dell'Art. 19 comma 12 lett. a del Regolamento EU 596/2014 e le fattispecie (ex art. 9 del Regolamento EU 522/2015) per valutare le "caratteristiche" delle negoziazioni richiamate nella domanda di autorizzazione dell'operazione ai sensi dell'Art. 19 comma 12 lett. b del Regolamento EU 596/2014.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta, viene preso in considerazione in particolare se il soggetto i) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa ovvero ii) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di black-out che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto non può ragionevolmente adempiere ad un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

La funzione di Compliance verificato la sussistenza dei requisiti necessari provvederà a rilasciare l'autorizzazione dandone notifica al Soggetto Rilevante. Le predette valutazioni non sollevano il Soggetto Rilevante richiedente l'autorizzazione dalle responsabilità in merito:

- alla veridicità delle dichiarazioni in merito al sussistere delle circostanze eccezionali che giustificano la richiesta stessa;
- agli obblighi derivati dal regime di market - abuse; in particolare, non fanno venire meno le responsabilità dei Soggetti Rilevanti derivanti dal compimento o dal tentativo di compimento di operazioni rilevanti per gli illeciti di insider trading e manipolazione del mercato.

Fermo restando la responsabilità delle singole Persone Rilevanti per gli obblighi posti dalla normativa direttamente a loro carico, si prevedono rimedi disciplinari (per dipendenti), societari (per organi sociali) e civili (per soggetti esterni) in caso di inosservanza da parte delle Persone Rilevanti delle disposizioni di legge e della presente Policy, con particolare riferimento ai casi in cui derivassero danni alla Banca.

6. ALLEGATI

6.1. LETTERA DI TRASMISSIONE

[su carta intestata della Banca se trasmesso dal Soggetto Preposto ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing]

Egregio Sig. [●]

Oggetto: Trasmissione della procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

Con la presente Le comunichiamo che in data [●] è stata adottata da Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a. (di seguito, la "Banca") la "Policy in materia di Internal Dealing" (di seguito, la "Policy Internal Dealing") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (di seguito, il "MAR"), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento delegato (UE) del 17 dicembre 2015, n. 522 della Commissione e dal Regolamento di esecuzione (UE) del 10 marzo 2016, n. 523 della Commissione.

La Procedura Internal Dealing è stata formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data [●].

La Policy Internal Dealing disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione, nonché gli obblighi di comportamento, riguardo alle operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Banca compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone a loro Strettamente Legate (entrambi, "Persone Rilevanti"). Al riguardo, La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito, a far tempo dalla presente comunicazione nell'elenco delle Persone Rilevanti tenuto ai sensi della Policy.

Come stabilito dal paragrafo 1.1 della Policy Internal Dealing il soggetto preposto alla tenuta della lista delle Persone Rilevanti è la Segreteria Generale.

La invitiamo a prendere visione della Policy Internal Dealing allegata alla presente comunicazione. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e/o amministrativa.

Ai fini di accettazione, La preghiamo di far pervenire copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare del Regolamento (UE) n. 679/2016, i dati personali da Lei forniti in applicazione della Policy sono raccolti e trattati dalla Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a., con sede legale in Napoli, via A. Depretis n.51, in qualità di titolare del trattamento, in adempimento degli obblighi di legge in materia di internal dealing, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di internal dealing.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra richiamate e per l'inserimento nell'apposito registro delle persone rilevanti.

Luogo e Data

Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a./Nominativo del Soggetto Rilevante Internal

Dealing [●]

(in qualità di Soggetto Preposto/Soggetto Rilevante Internal Dealing)

Allegati:

- copia della Policy Internal Dealing da conservare a cura del Soggetto Rilevante Internal Dealing/Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing.

Per ricevuta ed integrale accettazione:

[●]

(in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing / Persona Strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing)

Luogo e Data

(Firma)

6.2. LETTERA DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ residente / domicilio _____ in qualità di
soggetto rilevante /persona strettamente legata

- preso atto di essere stato/a inserito/a nella Lista delle Persone Rilevanti di cui alla Policy Internal Dealing a norma delle disposizioni contenute nel MAR, nel Regolamento 522 e nel Regolamento 523;
- attestando di aver ricevuto copia della Policy Internal Dealing e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Policy Internal Dealing e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

(i) dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Policy Internal Dealing e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;

(ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Policy Internal Dealing: n. tel. _____,
e indirizzo e-mail _____;

(iii) indica i nominativi delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, come individuate ai sensi della Policy Internal Dealing, riportati nella Lista delle persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing allegato alla presente lettera di accettazione;

(iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto tutte le operazioni compiute dal sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing nonché dalle persone strettamente legate al sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing con le modalità e nei termini di cui al capitolo 4, pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Banca da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi del capitolo 3;

(*fleggare in caso di delega alla Banca*) per proprio conto e per conto delle persone strettamente legate al sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing e sotto la propria esclusiva responsabilità, incarica la Banca di effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla procedura Internal Dealing in relazione a tutte le operazioni compiute dal sottoscritto quale Soggetto Rilevante Internal Dealing nonché dalle persone strettamente legate al sottoscritto quale Soggetto Rilevante Internal Dealing.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra richiamate.

Allegati:

1) elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing.

[Luogo e Data]

(Firma)

Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing

Nominativi delle “persone strettamente legate” ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing come individuate ai sensi della procedura Internal Dealing.

	Nome Cognome / Denominazione/ Residenza/Domicilio	Legame con il Soggetto Rilevante Internal Dealing
Coniuge o Partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano		
Figli a carico ai sensi del diritto italiano		
Parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data dell’Operazione		
Persone giuridica, trust o società di persone		<i>Per la compilazione fare riferimento alla lettera d) sotto riportata</i>

NOTA:

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, ovvero:

- a. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b. i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c. i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
- d. le persone giuridiche, i trust o le società di persone:
 - i. le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante Internal Dealing o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) o c),
 - ii. o direttamente o indirettamente controllate da uno di detti soggetti - di cui alle precedenti lettere a), b) o c),
 - iii. o siano costituita a beneficio del Soggetto Rilevante Internal Dealing, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti - di cui alle precedenti lettere a), b) o c).

6.3. MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.]

		A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo	Volume		
Prezzo	Volume					
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]				
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata				

		come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]
--	--	---

(1) Regolamento 522, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.